



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso n.678/2003 proposto da

Mauro Achille rappresentato e difeso dall' Avv. Paolo Caccavalle e Sabrina Molteni, elettivamente domiciliata in Milano, presso la Segreteria del TAR, Via Conservatorio 13;

**contro**

Comune di Caslino d'Erba, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Pisacane, elettivamente domiciliato in Milano, Via Borgogna 9;

**per l'annullamento**

del provvedimento di diniego 27.12.2002 n. 4645 alla richiesta di autorizzazione edilizia per la formazione di un accesso carraio presentata in data 12.11.2002;

del parere espresso dalla Polizia intercomunale consortile e dall'Ufficio Polizia Municipale Caslino d'Erba in data 13.12.2002 prot. 4576.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

VISTI gli atti tutti della causa;

Uditi, ai preliminari della pubblica udienza del 28 Marzo 2008, relatore il Ref. Silvana Bini, l'Avv. Mottinelli in sostituzione dell'Avv. Molteni per parte ricorrente e l'Avv. Pisacane per l'Amministrazione Comunale resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### **FATTO**

Il ricorrente espone:

- di essere proprietario di un immobile nel Comune di Caslino d'Erba, costituito da un appartamento a piano terra, con annesso seminterrato, prospiciente nel lato sud a Piazza Vittorio Emanuele;
- di aver chiesto nell'aprile 2000 il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di due autorimesse al piano seminterrato, istanza su cui il Comune si determinava con un provvedimento di sospensione, richiedendo

"uno studio generale che riguardi tutta la facciata di proprietà";

- di aver inoltrato, in data 21.11.2002, nuova domanda per la formazione di un passo carraio sulla Piazza per poter accedere al piano seminterrato;

- che detta istanza veniva respinta, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Polizia Municipale del 13.12.2002, con la nota del 27.12.2002, a firma del Sindaco e del tecnico incaricato.

Avverso gli atti in epigrafe indicati il ricorrente articola i seguenti motivi di censura:

I) *Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art 22 del D.L.vo 285/92 e art 46 DPR 495/92; eccesso di potere per violazione dei precetti che regolano l'esercizio del potere discrezionale della PA;*

II) *Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art 66 del DPR 495/92; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;*

III) *Eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta, apoditticità della*

*motivazione;*

Parte ricorrente sostiene la conformità dell'opera dal punto di vista edilizio-urbanistico e la incompletezza istruttoria.

Si costituiva in giudizio il Comune, sollevando l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto già in precedenza, con nota del 5.10.2000 (mai impugnata dal ricorrente) l'Amministrazione aveva respinto la richiesta di apertura di nuovi passi carrai e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 28 Marzo 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

#### **DIRITTO**

1) Il ricorrente ha gravato il rigetto alla richiesta di apertura di un nuovo passo carraio, al fine di poter creare parcheggi interni all'immobile di sua proprietà.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione, sull'assunto che l'atto gravato si configurerebbe come atto meramente confermativo del precedente rigetto espresso nel 2000.

Il provvedimento de quo è però stato pronunciato dopo una nuova istruttoria, all'esito della quale è stato acquisito

un parere di un organo che precedentemente non si era pronunciato, con un nuovo apprezzamento dello stato di fatto: il mantenimento dell'assetto degli interessi già disposto in precedenza assume quindi carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 maggio 2007 , n. 5529).

2) Nel merito il Collegio ritiene che l'operato dell'Amministrazione non sia censurabile e che le censure sollevate siano infondate.

2.1 La principale motivazione del diniego, che si deduce sia dal provvedimento che dalla relazione della Polizia Municipale, risiede nella necessità di mantenere parcheggi pubblici nella antistante piazza, parcheggi che sarebbero invece eliminati con l'opera richiesta.

L'apertura di un nuovo passo carraio va valutata non solo dal punto di vista edilizio, ma anche in relazione alla situazione viabilistica, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza della circolazione dell'area interessata. La valutazione di incompatibilità con la situazione della viabilità è sufficiente *ex se* a giustificare il diniego, indipendentemente dalla conformità

edilizia del progetto.

Per tale ragione non può trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art 22 del Codice della Strada, per l'omessa valutazione della conformità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio.

2.2 Nel secondo motivo viene lamentato il difetto di istruttoria, per una errata rappresentazione dello stato di fatto: secondo la tesi di parte ricorrente l'area antistante non sarebbe destinata a parcheggio, dal momento che la sosta sarebbe preclusa dalla esistenza di una servitù di passaggio per l'accesso alla cabina Enel.

La censura non può essere accolta: l'Amministrazione Comunale ha infatti documentalmente provato che l'area è destinata a parcheggio pubblico, seppur in assenza di una delimitazione delle singole aree all'epoca della proposizione del ricorso, essendo ancora in fase di realizzazione i lavori di sistemazione stradale (cfr. verbale di consegna lavori del 10.6.2002).

L'esistenza della servitù non è invece stata provata, dal momento che nel documento prodotto l'Enel si limita ad affermare l'accessibilità della cabina dallo spazio pubblico antistante.

2.3 Quanto dedotto nel punto 2.1 circa la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza stradale, è sufficiente per respingere anche il terzo motivo, attinente alla mancata valutazione dell'interesse del ricorrente.

3) Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, liquidate a favore del Comune di Caslino d'Erba in € 2000,00 (duemila), oltre IVA e CPA.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Caslino d'Erba, quantificate in € 2000,00 (duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 Marzo '08, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Silvana Bini - Referendario est.

Carmine Russo - Referendario

